

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

È costituita l'associazione **Young International Criminal Lawyers** per volontà dei soci fondatori: Angelo Stirone, Gustavo Minervini, Arif Erkut Özkan, e Hillary Hubley.

Articolo 1 bis - Ulteriori soci fondatori

In riconoscimento del loro contributo alla costituzione dell'Associazione fin dalle sue prime fasi, Georgina Bonacera e Shireen Meghe sono di seguito riconosciute come soci fondatori.

Articolo 2 – Sede

La sede legale dell'associazione è in Galleria del Reno 2c, 40122 – Bologna. L'Associazione si riserva di trasferire la sede, e di istituire sedi operative e dipendenze anche provvisorie in altri luoghi a seconda delle necessità. In virtù del suo carattere internazionale dell'Associazione, la sede legale può essere trasferita in caso di cambiamento del Consiglio Direttivo. Inoltre, la sede legale può essere stabilita anche online.

Articolo 3 – Scopo sociale

L'associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere la conoscenza e la diffusione del diritto internazionale pubblico e del diritto penale.

Articolo 4 – Durata dell'associazione

L'associazione è costituita a tempo indeterminato o comunque fin quando non venga raggiunto lo scopo sociale.

Articolo 5 – Soci

L'associazione si compone di soci ordinari, soci onorari ed enti collettivi. Sono soci ordinari tutti gli iscritti nelle forme di cui all'art. 6, in regola con il versamento della quota associativa. Sono soci collettivi tutti gli iscritti nelle forme di cui all'art. 7, in regola con il versamento della quota associativa.

Sono soci onorari coloro i quali, individuati tra studiosi di chiara fama e insigni professionisti che abbiano contribuito alla crescita del diritto internazionale pubblico e/o del diritto penale, vengano invitati a far parte dell'associazione dal Consiglio direttivo, su proposta di uno o più soci. La nomina quale socio onorario non comporta l'obbligo di pagamento della quota di iscrizione né garantisce i diritti amministrativi. Tutti i membri fondatori dell'Associazione sono considerati soci onorari. In qualità di soci onorari, ai soci fondatori viene concessa l'adesione individuale a vita per tutta la durata dell'Associazione, senza l'obbligo di pagare alcuna quota associativa.

Nell'ambito dell'associazione, e nei rapporti con terzi in cui assume rilevanza il loro status, i soci informano i loro comportamenti al principio di lealtà verso gli altri soci e l'associazione.

L'appartenenza ad altre associazioni aventi scopi analoghi non è ostativa all'iscrizione.

Articolo 6 – Requisiti per l'ammissione dei soci ordinari

Può richiedere la partecipazione all'associazione ogni persona fisica che dimostri il proprio interesse per le materie di cui allo scopo sociale. L'acquisto della qualità di socio avviene a seguito di formale domanda di adesione inoltrata al Consiglio direttivo, il quale è chiamato a pronunciarsi sulla stessa. All'approvazione della domanda segue l'iscrizione nel registro dei

Soci, il versamento della quota associativa, ed il conferimento dei dati personali nelle forme di legge.

Articolo 7 – Requisiti per l'ammissione dei soci collettivi

Possono divenire membri dell'associazione altri enti o istituzioni che condividano lo scopo sociale o possano ad esso contribuire. I soci collettivi partecipano all'Assemblea tramite il proprio rappresentante legale o un suo delegato.

L'acquisto della qualità di socio collettivo avviene a seguito di formale domanda di adesione inoltrata al Consiglio direttivo, il quale è chiamato a pronunciarsi sulla stessa. All'approvazione della domanda segue l'iscrizione nel registro dei Soci, il versamento della quota associativa prevista espressamente per gli enti collettivi, ed il conferimento dei dati personali nelle forme di legge.

Articolo 8 – Diritti e quote

Tutti i soci godono di eguali diritti e doveri.

Tutti i soci, ad eccezione di quelli onorari *ex* art. 5, sono tenuti al pagamento della quota annuale che viene stabilita nel Regolamento di cui all'art. 21. È prevista una diversa quota annuale per i soci collettivi. È fatta salva la diversa disciplina prevista dal Regolamento per il primo anno di attività dell'associazione.

La qualità di socio è personale e non si trasmette agli eredi. I soci che non avranno formalizzato il proprio recesso entro il 30 novembre di ciascun anno conserveranno la loro qualità di soci con obbligo di conferimento della quota annuale anche per l'anno successivo. È obbligo di ciascun socio provvedere all'aggiornamento dei dati personali conferiti all'atto dell'iscrizione.

Articolo 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione: 1) il Presidente; 2) il Vicepresidente; 3) il Consiglio direttivo; 4) il Tesoriere; 5) l'Assemblea dei soci.

Nessun onorario è dovuto ai titolari di cariche sociali. È tuttavia consentito il rimborso delle spese documentate, sostenute nell'interesse della Associazione e approvate dal Tesoriere.

Articolo 10 - Presidente

Il Presidente riferisce annualmente all'Assemblea presentando il bilancio adottato dal Consiglio direttivo, che l'Assemblea è chiamata ad approvare definitivamente. Presiede di diritto l'Assemblea e il Consiglio direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, compresa la legittimazione attiva e passiva in giudizio. Il mandato ad agire o resistere in giudizio nelle controversie eccedenti l'ordinaria amministrazione dell'Associazione deve essere conferito con delibera del Consiglio Direttivo, con salvezza di ogni iniziativa urgente.

Articolo 11 – Vicepresidente

Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento, o di sua espressa delega.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un numero minimo di 2 fino ad un massimo di 5 membri che possiedano la qualità di socio. Il Consiglio Direttivo dura

in carica per 4 anni ed i membri sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Tesoriere e può nominare un Webmaster.

Salve le competenze attribuite ad altri organi dal presente Statuto, spetta al Consiglio direttivo l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. A tal fine, in via esemplificativa e non esaustiva, il Consiglio:

- 1. esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- 2. delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- 3. raccoglie le quote associative;
- 4. predispone gli atti e le deliberazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 5. predispone il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile;
- 6. predispone le modifiche del Regolamento e dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno nonché tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Le deliberazioni sono valide se sono presenti, personalmente o tramite delega ad un altro membro del Consiglio, il 50% più uno di tutti i membri. Ogni deliberazione è adottata a maggioranza. Se non disposto altrimenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio può affidare, eventualmente anche a soci che non ne facciano parte, compiti utili al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 13 – Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote e all'amministrazione del patrimonio dell'associazione. Egli, inoltre, sottopone al Consiglio direttivo gli schemi di bilancio.

Articolo 14 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Articolo 15 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno, mediante comunicazione via e-mail, contenente l'ordine del giorno.

Articolo 16 – Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea indica le linee direttive generali dell'attività annuale dell'associazione, elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del Consiglio direttivo, delibera sulla situazione patrimoniale dell'Associazione e sul bilancio predisposto dal Consiglio direttivo, sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento, e su quant'altro è ad essa demandato dallo Statuto.

Articolo 17 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea ed elezioni

L'Assemblea si riunisce all'indirizzo comunicato nella convocazione. È sempre ammessa la riunione in via telematica. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che dirige i lavori assembleari assistito da un Segretario verbalizzante nominato per ogni singola adunanza dal Presidente stesso.

Le adunanze dell'Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Se non disposto altrimenti, ogni deliberazione è presa a maggioranza. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci con il massimo di numero due deleghe di voto. La delega deve essere conferita in forma scritta.

Per l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e degli altri membri del Consiglio direttivo risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. Le ulteriori norme elettorali saranno predisposte con Regolamento dal primo Consiglio direttivo.

Articolo 18 - Nome e logo

Il nome e il logo dell'Associazione sono parte integrante della sua identità e devono rimanere invariati nel loro contenuto. Anche se è possibile apportare modifiche o miglioramenti grafici a fini estetici, qualsiasi modifica deve mantenere l'essenza e la riconoscibilità del nome e del logo originali.

Il sito web ufficiale dell'Associazione deve rispecchiare queste indicazioni. Il nome di dominio (www.ayicl.com) deve rimanere invariato, in modo da garantire l'identificazione e l'accesso a tutti i membri e al pubblico. Il sito web deve includere una sezione dedicata che riporti chiaramente i nomi e i ruoli dei soci fondatori dell'Associazione. Questa sezione è fondamentale per garantire la trasparenza e per onorare il contributo di coloro che hanno fondato l'Associazione.

Qualsiasi proposta di modifica alla rappresentazione grafica del nome o del logo, o di alterazione della struttura del sito web, deve essere presentata e approvata dal Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci prima di essere attuata.

Il Consiglio direttivo vigilerà sul rispetto di queste norme per mantenere l'integrità e il riconoscimento dell'identità dell'Associazione.

Articolo 19 – Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito: 1) dai versamenti delle quote di iscrizione e di quelle associative annuali; 2) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio; 3) da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti; 4) da eventuali contributi di enti pubblici eprivati.

Articolo 20 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde a seguito di morte, recesso, o esclusione per delibera motivata del Consiglio direttivo nel caso di reiterato ritardo o mancato pagamento della quota associativa nonché per la ricorrenza di gravi motivi.

Articolo 21 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei 3/4 dei soci. In caso di scioglimento il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra organizzazione che svolga attività analoga, scelta dall'assemblea che delibera lo scioglimento.

Articolo 22 – Regolamento

L'attività dell'associazione è disciplinata, oltre che dal presente Statuto, dal Regolamento. Esso contiene, inoltre, le ulteriori disposizioni elettorali di cui all'art. 17.

Il Regolamento è adottato dal primo Consiglio direttivo e potrà essere successivamente modificato con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 23 – Revisione dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente con deliberazione dell'Assemblea assunta a maggioranza di 2/3 degli aventi diritto.

Articolo 24 – Normativa

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Regolamento e la legge italiana. Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.